

N° 0347517

CERTIFICATO DI DATA CERTA

Si certifica che su questo documento informatico

datacerta-0347517.pdf

composto da n°6 pagine

È stata completata in data odierna, la procedura informatica di validazione temporale in conformità alle regole tecniche, ai sensi del DPCM 22 Febbraio 2013 e del DPCM 13 Novembre 2014.

PROCESSI INFORMATICI COMPLETATI:

- Apposizione di Marcatura Temporale (Aruba PEC Time Stamp Authority EQ A) - conforme al Regolamento UE n. 910/2014 eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) per l'associazione di data e ora, certe e legalmente valide e opponibili a terzi, ai sensi DPCM del 30/03/2009 e dell'art. 20 comma 3 del CAD - D.lgs 82/2005
- Generazione e apposizione di Contrassegno Elettronico (anche in relazione alle specificità dello scenario, con termini differenti, quali "Timbro Digitale", "Codice Bidimensionale" o "Glifo") ai sensi dell'art. 23 del CAD - D.lgs 82/2005
- Archiviazione sicura certificata ISO 27001 per garantire nel tempo le caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità



Per risalire all'originale informatico è necessario scansionare il Contrassegno Elettronico, utilizzando l'applicazione HONOS, disponibile per dispositivi Android e iOS.



04 novembre 2025

Data

Contrassegno elettronico



CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO TEKNOMEK S.R.L.

Le presenti Condizioni Generali di Contratto (di seguito "CGC") disciplinano in modo esclusivo tutti i rapporti contrattuali tra TEKNOMEK S.r.l., con sede legale in Livorno (LI), Scali degli Olandesi 12, C.F. e P.IVA 01438370494 (di seguito "Fornitore"), e qualsiasi persona fisica o giuridica (di seguito "Cliente") che richieda prestazioni di installazione, manutenzione, riparazione, revisione, perizia e fornitura di componenti per motori marini, trasmissioni, generatori e altri organi meccanici ed elettrici di bordo.

Art. 1 - Oggetto, Ambito di Applicazione e Accettazione

1.1. Le presenti CGC si applicano a tutte le prestazioni e forniture erogate da TEKNOMEK S.r.l., sia che esse siano commissionate tramite l'accettazione di un preventivo dettagliato, sia che derivino da una richiesta di intervento diretto formalizzata su apposita "scheda di intervento" o modulo d'ordine.

1.2. L'oggetto del contratto è costituito esclusivamente dalle lavorazioni, forniture di materiali e prestazioni specificamente descritte nel preventivo o nella scheda di intervento. Qualsiasi prestazione non espressamente menzionata è da considerarsi esclusa. In caso di discordanza, le pattuizioni contenute nel preventivo accettato prevalgono sulle presenti Condizioni Generali.

1.3. L'accettazione delle presenti CGC è condizione essenziale per l'erogazione di qualsiasi servizio. L'accettazione si intende perfezionata, alternativamente, tramite:

- a) Sottoscrizione per accettazione del preventivo o della scheda di intervento.
- b) Versamento dell'acconto richiesto ai sensi del successivo Art. 3.
- c) Comportamento concludente del Cliente che, dopo aver ricevuto il preventivo o la scheda di intervento contenente il richiamo alle presenti CGC, autorizzi verbalmente o permetta l'inizio delle lavorazioni.

Art. 2 - Perfezionamento del Contratto e Inizio Lavorazioni

2.1. Il contratto si intende perfezionato con l'accettazione da parte del Cliente secondo le modalità di cui all'art. 1.3 e con il contestuale versamento dell'acconto previsto al successivo Art. 3.

2.2. L'ordine di materiali e ricambi, così come l'inizio effettivo delle lavorazioni, sono tassativamente subordinati all'avvenuto accredito dell'acconto.

Art. 3 - Corrispettivo e Modalità di Pagamento

3.1. Il corrispettivo per le prestazioni è quello indicato nel preventivo, al netto di IVA e altre imposte di legge, salvo quanto previsto dall'Art. 4 per i lavori extra.

3.2. Salvo diverso accordo scritto, le modalità di pagamento sono stabilite come segue:

- a) Acconto all'ordine: versamento pari al 100% del valore dei materiali e ricambi preventivati, oltre al 50% del costo della manodopera.
- b) Secondo acconto: versamento pari al 40% del costo della manodopera, da corrispondersi all'effettivo inizio delle lavorazioni presso l'imbarcazione o il cantiere.

c) Saldo finale: versamento del restante 10% del costo della manodopera e di ogni altro importo dovuto, da corrispondersi alla comunicazione di fine lavori e tassativamente prima della prova a mare (se prevista) e della riconsegna dell'imbarcazione.

3.3. Il mancato o ritardato pagamento, anche parziale, di una sola delle scadenze pattuite, darà facoltà al Fornitore di sospendere immediatamente l'esecuzione delle prestazioni e l'ordine di materiali ai sensi dell'art. 1460 c.c., senza che ciò possa costituire inadempimento. Sulle somme dovute decorreranno, dal giorno della scadenza, gli interessi di mora ai sensi del D.Lgs. 231/2002, senza necessità di formale messa in mora.

Art. 4 - Lavori e Forniture Extra Contratto

4.1. Qualora in corso d'opera si manifesti la necessità di eseguire lavorazioni o fornire materiali non previsti nel preventivo, poiché non visibili o non quantificabili al momento della sua redazione (ad esempio, a causa di vizi occulti, usura eccezionale di componenti, o problematiche emerse solo a seguito dello smontaggio), il Fornitore ne darà tempestiva comunicazione scritta al Cliente.

4.2. Tali prestazioni aggiuntive saranno, di norma, oggetto di un preventivo integrativo che dovrà essere approvato per iscritto dal Cliente prima della loro esecuzione. Il Fornitore si riserva il diritto di non procedere con le lavorazioni extra in assenza di tale approvazione.

4.3. Per interventi minori, urgenti o per i quali la redazione di un preventivo integrativo risulti antieconomica o impraticabile (c.d. "lavori in economia"), il Cliente autorizza sin d'ora il Fornitore ad eseguire le prestazioni necessarie. Il costo di tali interventi sarà determinato applicando le tariffe orarie di manodopera indicate nella tabella seguente, oltre al costo dei materiali e ricambi secondo il listino del Fornitore. La giurisprudenza riconosce la validità di accordi che predeterminano il compenso del prestatore d'opera, anche in relazione a prestazioni non definite inizialmente.

Tabella Tariffe Orarie Manodopera (IVA esclusa)

Qualifica Professionale	Tariffa Oraria
Operaio Specializzato	€ 58,00
Operaio Qualificato	€ 55,00
Diritto di trasferta (se non diversamente pattuito)	Applicazione Tabelle ACI

4.4. Il Cliente ha diritto di visionare, su richiesta, la documentazione fiscale relativa all'acquisto dei materiali e ricambi impiegati per i lavori extra.

Art. 5 - Termini di Esecuzione e Consegna

5.1. Le date di inizio lavori e di riconsegna indicate in qualsiasi documento hanno natura puramente indicativa e non essenziale ai sensi dell'art. 1457 c.c. Il Cliente riconosce che le tempistiche sono soggette a variabili non prevedibili, quali la complessità tecnica degli interventi, la reperibilità di ricambi specifici, le condizioni meteorologiche e le problematiche occulte che possono emergere in corso d'opera.

5.2. Il Fornitore non sarà ritenuto responsabile per ritardi causati da:

- a) Ritardi nella fornitura di materiali e/o ricambi e/o esecuzione di opere e/o interventi da parte di terzi;
- b) Necessità di eseguire lavori extra non preventivati.
- c) Ritardato pagamento degli acconti da parte del Cliente.
- d) Mancata o ritardata messa a disposizione dell'imbarcazione o mancata autorizzazione all'accesso da parte del Cliente o del cantiere terzo.
- e) Cause di forza maggiore (eventi atmosferici, scioperi, pandemie, etc.).

5.3. Il prolungamento dei termini di consegna dovuto a una delle cause sopra elencate, e tempestivamente comunicato al Cliente, non costituirà inadempimento contrattuale. Di conseguenza, il Cliente non potrà avanzare pretese di riduzione del corrispettivo, richieste di risarcimento danni (inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il danno da "fermo tecnico" o "fermo barca", costi di ormeggio, mancato guadagno), né recedere dal contratto.

Art. 6 - Obblighi del Cliente

6.1. Il Cliente si impegna a garantire al personale del Fornitore il pieno e sicuro accesso all'imbarcazione per tutta la durata delle lavorazioni.

6.2. Il Cliente è tenuto a fornire tutte le informazioni tecniche e i documenti in suo possesso relativi all'imbarcazione e ai suoi impianti. L'omissione o la fornitura di informazioni errate che causino ritardi o costi aggiuntivi saranno addebitate al Cliente.

6.3. Il Cliente è responsabile della rimozione di tutti gli effetti personali e delle dotazioni non strettamente necessarie all'intervento prima dell'inizio dei lavori. Il Fornitore non risponde della perdita o del danneggiamento di tali oggetti.

Art. 7 - Garanzie e Limitazioni di Responsabilità

7.1. Il Fornitore garantisce che le lavorazioni saranno eseguite a regola d'arte, in conformità alle specifiche tecniche del settore e alle indicazioni dei costruttori. La garanzia copre unicamente i difetti di lavorazione e i vizi dei materiali forniti direttamente da TEKNOMECH S.r.l. per un periodo di 12 mesi dalla data di riconsegna dell'imbarcazione.

7.2. Sono espressamente esclusi dalla garanzia i vizi e i malfunzionamenti derivanti da:

- a) Difetti preesistenti non oggetto dell'intervento.
- b) Uso improprio, negligente o non conforme alle istruzioni d'uso da parte del Cliente o di terzi.
- c) Normale usura, corrosione o deterioramento dei componenti.
- d) Interventi, manomissioni, riparazioni o qualsiasi altra modifica effettuata da terzi non espressamente autorizzati per iscritto dal Fornitore. L'intervento di terzi non autorizzati comporta la decadenza immediata di ogni forma di garanzia e l'esclusione di qualsiasi diritto al risarcimento del danno da parte del Cliente.

e) Mancata esecuzione di lavori extra ritenuti necessari dal Fornitore.

7.4. La responsabilità del Fornitore, anche in caso di colpa grave accertata, è limitata alla riparazione o sostituzione delle parti risultate difettose per causa a lui imputabile. È espressamente escluso il risarcimento di qualsiasi danno indiretto, consequenziale o patrimoniale, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: costi di fermo barca, mancato utilizzo, mancato guadagno, costi di ormeggio, spese di viaggio, danni a terzi o all'immagine.

Art. 8 - Diritto di Ritenzione e Clausola Risolutiva Espressa

8.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2756, comma 3, del Codice Civile, il Fornitore ha diritto di ritenzione sull'imbarcazione e su tutti i suoi componenti e pertinenze a garanzia del pagamento integrale del corrispettivo pattuito, inclusi gli importi per lavori extra, interessi di mora e spese. Il diritto di ritenzione potrà essere esercitato anche in caso di inadempimento parziale, fino al completo soddisfo del credito.

8.2. Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. qualora il Cliente non provveda al pagamento anche di una sola delle rate previste dall'art. 3 entro 15 giorni dalla relativa scadenza. La risoluzione opererà mediante semplice comunicazione scritta del Fornitore di volersi avvalere della presente clausola.

Art. 9 - Foro Competente

9.1. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, validità o risoluzione del presente contratto, è competente in via esclusiva il Foro di Livorno, con espressa esclusione di qualsiasi Foro alternativo.

9.2. Qualora il Cliente rivesta la qualifica di "consumatore" ai sensi del D.Lgs. 206/2005, il Foro competente sarà quello di residenza o domicilio del consumatore stesso.

Art. 10 - Trattamento dei Dati Personali

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), il Fornitore informa il Cliente che i suoi dati personali saranno trattati per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente contratto, incluse le attività precontrattuali, la gestione amministrativa, contabile e logistica della commessa. La base giuridica di tale trattamento è l'art. 6, paragrafo 1, lettera b) del GDPR, in quanto necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte. Pertanto, per queste finalità, non è richiesto un esplicito consenso.

10.2. Il Cliente dichiara di aver ricevuto e preso visione dell'informativa privacy completa, resa disponibile dal Fornitore sul proprio sito web al link, la quale dettaglia le ulteriori finalità del trattamento (ove presenti e soggette a consenso specifico), i diritti dell'interessato e le modalità per il loro esercizio.

Art. 11 - Rinvio

11.1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalle presenti Condizioni Generali, si fa rinvio alle norme del Codice Civile in materia di contratto d'opera e appalto.

Il Cliente dichiara di aver letto, compreso e di approvare specificamente, dopo attenta rilettura, le seguenti clausole delle presenti Condizioni Generali di Contratto, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente richiamato:

Art. 3.3 (Facoltà di sospensione dell'esecuzione per ritardato pagamento);

Art. 5.1 e 5.3 (Natura non essenziale dei termini di consegna e limitazione di responsabilità per ritardi);

Art. 7.3 (Esclusioni di garanzia e decadenza dalla stessa per intervento di terzi non autorizzati);

Art. 7.4 (Limitazioni della responsabilità e esclusione di danni indiretti);

Art. 8.1 (Diritto di ritenzione);

Art. 8.2 (Clausola risolutiva espressa);

Art. 9.1 (Deroga alla competenza territoriale e scelta del Foro esclusivo).

TESTO REDATTO ED APPROVATO IN DATA 31 OTTOBRE 2025.